

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Commissione della legislazione
del Gran Consiglio

Complemento al messaggio n. 7085 del 14 aprile 2015 concernente la modifica della norma transitoria di cui all'art. 25 della legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente scritto ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione un complemento al messaggio citato a margine, affinché venga parimenti modificato l'art. 8 cpv. 2 del medesimo testo di legge.

L'attuale art. 8 cpv. 2 della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 novembre 1976 (Lapis; RL 1.4.3.1) impone alla Sezione polizia amministrativa, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata di rifiutare l'autorizzazione per l'attività di agente privato di sicurezza, già solo per il fatto che nell'estratto del casellario giudiziale del richiedente appaia l'iscrizione di una condanna per un qualsiasi delitto o crimine, indipendentemente dalla natura del reato e da un'eventuale nesso con lo svolgimento dei compiti di questa funzione.

Ciò equivale de facto a un divieto ad esercitare una determinata professione. Per costante giurisprudenza e consolidata dottrina, una simile limitazione della libertà economica individuale deve necessariamente rispettare il principio della proporzionalità. La norma così come espressa non conferisce all'autorità amministrativa alcun margine discrezionale; di conseguenza ad essa è di principio precluso un esame della fattispecie più sfumato. A questo proposito è bene evidenziare come già il Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2013.27 del 7 settembre 2013) e, più recentemente, lo scrivente Consiglio di Stato (cfr. decisione CdS n. 5928 del 23 dicembre 2015), seppur lasciandola aperta, si siano interrogati in merito alla questione a sapere se *"il principio della proporzionalità non avrebbe dovuto imporre al legislatore di adottare una disposizione che permetta alle autorità chiamate ad applicare questa legge di tenere conto in una certa misura dell'entità della condanna e delle circostanze che stanno a monte della medesima"* (STA 52.2013.27 del 7 settembre 2013 consid. 4.3; cfr. anche decisione CdS n. 5928 del 23 dicembre 2015 consid. 2.3).

Il Concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati - al quale il Ticino ha aderito ma che non è ancora entrato in vigore - all'art. 5 cpv. 1 lett. d), analogamente a quanto disposto dalla Lapis, prevede quale requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di agente privato di sicurezza, che il casellario giudiziale non riporti alcuna condanna per crimini o delitti. A questo proposito i membri ticinesi del Gruppo di lavoro incaricato di chiarire gli aspetti legati all'interpretazione del concetto della buona condotta in materia di polizia, in base all'esperienza fatta nell'ambito dell'applicazione della Lapis, hanno reso attenti i colleghi riguardo alle problematiche correlate con una formulazione tanto restrittiva. La Commissione concordataria ha pertanto elaborato delle direttive in merito alle condizioni di rilascio dell'autorizzazione indicando che queste *"devono*

essere applicate, (...), in linea con quanto disposto dal diritto costituzionale, ad esse sovraordinato, e da altre fonti giuridiche di pari livello” (cfr. Direttive della Commissione in merito alle disposizioni di esecuzione del 13 ottobre 2014). In altre parole la Commissione sostiene la tesi secondo la quale, in virtù della preminenza del diritto superiore, detta norma debba essere applicata in conformità con il diritto costituzionale.

D'altronde a ben vedere, anche le normative disciplinanti le condizioni di accesso a professioni di altri settori per i quali, a tutela di interessi pubblici superiori, si impone un certo controllo per rispetto all'integrità di coloro che intendono esercitare in tale ambito, conoscono formulazioni sfumate in merito al diniego dell'autorizzazione a fronte di reati, preservando così il principio della proporzionalità (cfr. ad esempio art. 8 cpv. 1 lett. b della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), art. 36 cpv. 1 della lett. b Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11); art. 8 cpv. 2 della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid; RL 11.1.4.1) art. 9 cpv. 1 lett. a in relazione con il cpv. 2 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear; RL 11.3.2.1)).

Come detto la normativa vigente non consente alcuna ponderazione delle circostanze concrete. La semplice iscrizione di un delitto o di un crimine nel casellario giudiziale implica il rifiuto dell'autorizzazione senza che l'autorità amministrativa possa operare alcuna valutazione di sorta sul fatto che tale comportamento costituisca o meno un impedimento al corretto svolgimento dell'attività di sicurezza privata. In concreto questo significa che, giusta l'art. 8 cpv. 2 Lapis una persona condannata per un'infrazione grave alle norme in materia di circolazione per eccesso di velocità non possa disporre dell'autorizzazione per l'attività di agente privato di sicurezza, sebbene tale circostanza non comporti per forza un pregiudizio per la professione nell'ambito Lapis. Per evitare simili situazioni paradossali, si propone che il citato articolo venga modificato in maniera tale da conferire all'autorità amministrativa un margine di discrezionalità nella valutazione delle condizioni per il rilascio del permesso. Si evidenzia come la modifica non si ponga in contrasto con gli interessi che la Lapis si prefigge di tutelare, giacché anche in futuro chi vorrà essere attivo nel settore della sicurezza privata dovrà continuare a dimostrare un accresciuto grado di integrità morale. A fronte della delicatezza della questione, considerata l'affinità tra i due ambiti per rapporto agli interessi contrapposti interessati, si è ritenuto ragionevole riformulare il cpv. 2 dell'art. 8 Lapis riprendendo i principi vigenti in materia di armi, in particolare ispirandosi all'art. 8 cpv. 2 lett. b), c) e d) della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54). Questa impostazione permette all'autorità amministrativa chiamata ad applicare la legge in parola, ma anche ai cittadini stessi, di approfittare della giurisprudenza già sviluppatasi nel contesto dell'art. 8 cpv. 2 lett. b), c) e d) LArm con evidente vantaggio per il principio della sicurezza del diritto.

Ovviamente e in aggiunta, permane la formulazione generale, ora prevista alla lett. e) con la quale si vuole confermare il margine d'apprezzamento per l'Autorità preposta al rilascio negli altri casi in cui la condotta del richiedente è dubbia. Con tale facoltà si vuole assicurare, ad esempio, che alle persone con precedenti per reati contro il patrimonio, reati in ambiti di stupefacenti o più in generale che per i loro comportamenti non garantiscono le sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle attività possa essere rifiutata l'autorizzazione.

Alla luce di quanto precede lo scrivente Consiglio di Stato propone di riformulare il cpv. 2 dell'art. 8 Lapis come segue:

Art. 8 cpv. 2

²L'autorizzazione è rifiutata a chi:


- a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l'iscrizione non sia cancellata;

- b) dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo sé stesso o terzi;
- c) è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale;
- d) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;
- e) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



N. Gobbi

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Sezione polizia amministrativa, Servizio giuridico (servizio.giuridico@polca.ti.ch)